

Revocazione, no alle censure sulla valutazione delle prove

IMAGOECONOMICA

Crisi di impresa

Il Tribunale di Milano sottolinea la natura eccezionale dell'azione

Occorre anche un nesso tra l'errore percettivo e il provvedimento emesso

Pagina a cura di

Filippo D'Aquino
Gianluca Minniti

Nella prassi (non solo in ambito concorsuale né in generale nei soli giudizi di merito) si tende a fare abuso dell'impugnazione per revocazione ben oltre il suo alveo naturale di strumento di impugnazione straordinario.

La si utilizza a volte indebitamente per ottenere un ulteriore grado di giudizio a fronte di decisioni sgradite.

Il Codice della crisi d'impresa, all'articolo 206, comma 5 (come già l'articolo 98, comma 4 della Legge fallimentare) dà al curatore, ai creditori ammessi al passivo e ai rivendicanti questo strumento avverso la decisione di accoglimento o di rigetto della domanda del creditore o del terzo.

Niente dolo o collusione se nel ricorso non vengono prospettati raggiri o artifici ingannatori

Chiara la cornice processuale della revocazione, esperibile nei soli casi in cui il provvedimento impugnato sia determinato da falsità, dolo, errore essenziale di fatto (*errore revocatorio* tale da indurre un errore percettivo del giudice) o da mancata conoscenza di documenti decisivi non prodotti tempestivamente per causa non imputabile all'interessato. La revocazione è strumento postumo, azionabile «decorsi i termini» per la proposizione dei rimedi ordinari (opposizione e impugnazione), non oltre 30 giorni dalla scoperta del vizio revocatorio (dolo, errore o scoperta di documenti decisivi); il ricorrente è onerato, oltre che dell'allegazione e della prova della sussistenza del vizio revocatorio, anche della prova del momento in cui è venuto a conoscenza del vizio.

La pronuncia

La natura eccezionale della revocazione è ben sottolineata dal Tribunale di Milano (decreto 30 maggio 2024), che evidenzia come il presupposto per l'esercizio di questa impugnazione (nella specie, nei confronti di un decreto di ammissione di un credito allo stato passivo) è più limitato rispetto agli altri mezzi di impugnazione ordinari. Opposizione e impugnazione possono dar luogo a rivalutazione del "fatto" e delle prove già allegare, ovvero possono riesaminare questioni di diritto. Diversamente, il giudizio di revocazione ha come thema decidendum esclusivo la sussistenza di un vizio revocatorio, nonché la sua decisività ai fini della decisione della causa; viceversa, sono inammissibili censure che attengono alla valutazione delle prove, come anche all'applicazione e all'interpretazione delle norme di diritto.

La pronuncia è interessante, in quanto affronta tutti i possibili casi di abuso dello strumento revocatorio.

In primo luogo, si è ritenuto che quello lamentato dal ricorrente fosse non un errore percettivo di fatto, bensì di diritto. La censura afferiva alla riquilificazione di un contratto asseritamente dissimulato dalle parti ri-



La decisione. Il Tribunale di Milano ha delineato i casi di abuso dell'impugnazione per revocazione nel decreto 30 maggio 2024

petto al rapporto di locazione simulato, che avrebbe celato, secondo la ricostruzione della ricorrente, un leasing traslativo o un contratto misto di locazione e vendita a rate. Il Tribunale ha ritenuto, invece, che non è possibile in sede di revocazione una riapertura di giudizi di carattere valutativo-ricostruttivo relativi alla interpretazione di contratti e ha rilevato che il denunciato errore (in tesi) revocatorio fosse anche privo del giudizio di decisività, essendo mancata l'illustrazione di un rapporto di causalità tra l'errore percettivo del giudice e il provvedimento da lui emesso, tale per cui,

una volta eliminato l'errore, sarebbe venuto a mancare il presupposto su cui la pronuncia impugnata era stata basata.

I giudici hanno, inoltre, escluso la sussistenza del dolo riconducibile alla condotta di uno dei soggetti del processo, tale da porre in essere artifici ingannatori a danno degli organi della procedura. Stante la mancata prospettazione di raggiri o artifici ingannatori, tali da determinare l'indebita ammissione allo stato passivo dei crediti, il decreto ha rilevato l'impossibilità di configurare tale presupposto in ciascuna delle sue possibili forme (ossia dolo di una

parte in danno dell'altra, dolo del giudice e, infine, dolo o collusione delle parti in danno di terzi).

I documenti

Da ultimo, nel decreto si è osservato che la ricorrente non ha allegato la mancata conoscenza di documenti decisivi ai fini della decisione, circostanza non solo non evocata a sostegno del ricorso, ma smentita dal fatto che lo stesso ricorrente aveva fornito la copia del documento su cui si fondava la dedotta revocazione (il contratto di cui era contestata la riquilificazione).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Estratto invito a manifestare interesse per l'acquisto del Complesso Aziendale di Work Service Group s.p.a. in a.s.

Il sottoscritto prof. avv. Francesco Grieco, in qualità di Commissario Straordinario della Work Service Group s.p.a. in amministrazione straordinaria (di seguito "Work Service Group"), con sede in Milano, alla via Benvenuto Cellini, 1, C.F. 10260250963,

invita

tutti i soggetti interessati a presentare manifestazioni di interesse per l'acquisto del Complesso Aziendale di Work Service Group, entro le **ore 23:59 (ora italiana) del 6 settembre 2024** nei modi e nei termini indicati nell'invito a manifestare interesse pubblicato per intero sul sito www.wsgroupspa.it (l'"Invito"). La manifestazione di interesse dovrà essere inoltrata, al seguente indirizzo PEC: as1.2023venezias@pecamministrazionestraordinaria.it. Allo stesso indirizzo potranno essere inviate tutte le comunicazioni relative all'Invito.

In seguito allo spirare del suindicato termine verrà comunicata ai soggetti selezionati, ai sensi delle previsioni dell'Invito, l'ammissione alla fase successiva in cui sarà possibile presentare le Offerte Preliminari.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
prof. avv. Francesco Grieco

24ORE
PROFESSIONALE

VALORE24
SOFTWARE DEL GRUPPO 24 ORE

**Gestione Condominio:
il software che la semplifica.
Per amministratori e professionisti**

VALORE24
Condominio Cloud



valore24.com/condominio-cloud

24ORE
PROFESSIONALE

**Top24
Fisco**

**Scegli
il TOP.**

Innovativo, completo,
intelligente. Il sistema
informativo per
i professionisti del fisco,
in due versioni.



top24fisco.it

